



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

Via Giuseppe Natoli Gatto 115 – 0941/363301 – protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

Collegio dei Revisori dei Conti

Allegato “C” al Verbale del CdR n. 3 del 15/12/2020

Oggetto: PARERE su proposta di deliberazione del C.C. n.45 del 04/12/2020 “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 possedute dal Comune di Gioiosa Marea in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”.

Premesso che

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 “*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*”, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100¹, le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione²”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

¹ entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. R.I. n. 147 del 26.06.2017).

² le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 1, comma 568-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147

Considerato che

- L'Ente non ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie - ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, avendone dato atto della "non necessità" con delibera di C.C. n. 42 del 25/09/2017;
- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 del medesimo Decreto;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità".
- L'Ente ha approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni - ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2017;

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 20183;
- per le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;

Tenuto conto che

- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2019 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art.20 del TUSP;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 1144;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

³ 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

⁴ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Acquisiti

- l'allegato "A" alla proposta di deliberazione nonché dei dati esposti nelle schede di cui alle linee guida per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali, ex articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente e le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle stesse;

Preso atto

- che l'Ente ha ritenuto di mantenere le partecipazioni detenute nelle società: **ATO MESSINA 2 in liquidazione; GAC GOLFO DI PATTI; SRR MESSINA PROVINCIA; ASMEL Società Consortile Scarl; Assemblea Territoriale Idrica di Messina.**

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100;
- i principi contabili generali ed applicati e in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi - ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione limitatamente alla mera ricognizione delle partecipazioni societarie.

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- a valutare l'opportunità di dismettere le eventuali partecipazioni non strategiche e non funzionali agli scopi dell'ente;
- a vigilare e monitorare, notiziando anche questo Organo di Revisione Contabile, sugli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione.

osserva

- nel piano ordinario e nella relazione occorre che siano dimostrati le modalità e gli strumenti per raggiungere i livelli desiderati, secondo tempistiche ben definite, in modo che da tale *modus operandi* nascano veri obiettivi di razionalizzazione da monitorare periodicamente in occasione dei successivi piani ordinari annuali.

F.L.C.S.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Giuseppe CAMBRIA

f.to Antonio PRESTIANNI

f.to Salvatore PALILLA